

# Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del ... [avamprogetto del 13.02.2014]

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>1</sup> sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. d e cpv. 2*

<sup>1</sup> Non sottostanno all'obbligo di notifica:

- d. i fornitori che con i servizi di telecomunicazione realizzano in Svizzera una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi all'anno.

<sup>2</sup> In ogni caso, i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti ad annunciarsi per:

- a. utilizzare gli elementi d'indirizzo che sono attribuiti unicamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione in conformità all'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>2</sup> concernente gli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);
- b. usufruire delle prestazioni d'accesso dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato in conformità all'articolo 51; o
- c. offrire servizi di telecomunicazione nei limiti di una concessione di radio-comunicazione, la cui durata non è inferiore a un mese in conformità al capoverso 1 lettera b.

*Art. 11 lett. c*

*Abrogato*

*Art. 15 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> Le prestazioni del servizio universale sono definite come segue:

- g. elenco e servizio di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati degli elenchi dei clienti di tutti i fornitori di prestazioni del servizio universale in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un ser-

<sup>1</sup> RS 784.101.1

<sup>2</sup> RS 784.104

vizio di commutazione (numero 1145). Questo servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell'elenco, ma disponibili a essere raggiunti nell'ambito di un servizio di collegamento secondo l'articolo 31 capoverso 2<sup>bis</sup>, a condizione che quest'ultimo sia offerto dal concessionario del servizio universale.

*Art. 16 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> All'interno dei locali abitativi o commerciali del cliente, il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire uno dei seguenti collegamenti, scelti dal cliente stesso:

- c. un punto terminale di rete fisso, compresi un canale vocale, un numero telefonico, un'iscrizione nell'elenco del servizio telefonico pubblico e la connessione a Internet a banda larga che garantisca una velocità di trasmissione di 2000/200 kbit/s; se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire una connessione a Internet a banda larga di questo tipo e se il mercato non offre un'alternativa a condizioni paragonabili, la portata delle prestazioni può eccezionalmente essere ridotta.

*Art. 21 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Il concessionario del servizio universale è tenuto a garantire all'UFCOM l'accesso agli impianti affinché esso possa controllare che i valori di riferimento per i criteri qualitativi siano stati effettivamente raggiunti.

<sup>4</sup> Per controllare che i criteri qualitativi abbiano raggiunto i valori di riferimento, l'UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente. I risultati di questa perizia possono essere resi pubblici.

*Art. 24 cpv. 2 periodo 2*

<sup>2</sup> (...) Se per il rilascio della concessione del servizio universale è bandita una pubblica gara, il costo previsionale per i primi due anni della concessione è precisato direttamente nella candidatura del concessionario del servizio universale.

*Art. 35 Applicabilità a determinati elementi d'indirizzo*

<sup>1</sup> Nell'ambito del presente capitolo, soltanto l'articolo 39a capoversi 2–4 si applica ai servizi a valore aggiunto forniti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 del tipo 0800 (numeri gratuiti), 084x (numeri a costi suddivisi), 0878 (numeri personali).

<sup>2</sup> Nell'ambito del presente capitolo, soltanto gli articoli 36 capoversi 4 e 5, 37, 38 capoverso 4, 40 capoversi 3–5 e 41 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 si applicano ai servizi a valore aggiunto che non sono forniti né mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 né mediante SMS o MMS.

*Art. 36 cpv. 2 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I servizi a valore aggiunto offerti mediante elementi d'indirizzo del piano di numerazione E.164 possono essere forniti solo con i numeri di chiamata attribuiti individualmente ai sensi degli articoli 24b–24i dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>3</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) e con i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT.

<sup>3bis</sup> I titolari dei numeri di cui ai capoversi 2 e 3 sono considerati fornitori di servizi a valore aggiunto anche quando non sono essi stessi ad offrirli.

*Art. 37 Obbligo di sede*

I fornitori di servizi a valore aggiunto devono fornire i loro servizi da una sede o una stabile organizzazione in uno Stato contraente della Convenzione del 30 ottobre 2007<sup>4</sup> concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

*Art. 39a Tasse*

<sup>1</sup> Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 090x e i numeri brevi ai sensi degli articoli 29–32 e 54 ORAT, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto le tasse telefoniche convenute tra il titolare del numero e il fornitore presso cui il numero è attivo.

<sup>2</sup> Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 084x e 0878, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono fatturare ai loro clienti soltanto una tassa determinata in base al tempo non superiore a 7,5 centesimi al minuto (IVA esclusa). La comunicazione è fatturata precisamente al secondo. L'importo finale può essere arrotondato ai 10 centesimi successivi.

<sup>3</sup> Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, i fornitori di servizi di telecomunicazione non possono fatturare ai loro clienti alcun genere di tassa.

<sup>4</sup> Nei casi descritti ai capoversi 1–3 può essere invece applicato un supplemento per l'utilizzazione di un telefono pubblico in conformità all'articolo 22 capoverso 1 lettera c.

*Art. 40 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai loro clienti la possibilità di bloccare l'accesso a tutti i numeri del tipo 090x, o solo ai numeri del tipo 0906 riservati a contenuti a carattere erotico o pornografico.

<sup>2</sup> I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono l'accesso ai numeri brevi per servizi SMS e MMS ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 consentono ai loro clienti di bloccare l'accesso a tutti i servizi SMS e MMS, o soltanto a quelli riservati a contenuti a carattere erotico o pornografico. Questa possibilità deve comprendere il blocco della ricezione di questi servizi SMS e MMS.

<sup>3</sup> RS 784.104

<sup>4</sup> RS 0.275.12

*Art. 48 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Le persone incaricate dall'organo di conciliazione di svolgere un compito sono tenute a rispettare il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale svizzero<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> L'organo di conciliazione pubblica su Internet un compendio delle sue principali proposte, ad eccezione del nome e di altre indicazioni sull'identità delle parti. Può inoltre pubblicare statistiche sul numero di casi suddivisi per fornitore.

*Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura*

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare i dati personali dei clienti, se e fino a quando sia necessario per stabilire le comunicazioni, per rilasciare informazioni sulla corrispondenza postale e sul traffico delle telecomunicazioni conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2000<sup>6</sup> sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), nonché per ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni.

*Art. 81 cpv. 1*

<sup>1</sup> Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, tutti i dati utilizzati per l'allestimento della fattura. I numeri di chiamata dei collegamenti entranti devono essere indicati senza le ultime quattro cifre.

*Art. 82 cpv. 3 periodo 2*

<sup>3</sup> (...) Soltanto i fornitori che contribuiscono alla trasmissione sono tenuti a comunicare a quest'ultimo da quale altro fornitore provengono le chiamate abusive o la pubblicità di massa sleale.

*Art. 88 cpv. 2 e 3*

*Abrogato*

*Art. 96 cpv. 2 periodo 1*

<sup>2</sup> L'UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative relative alla gestione della sicurezza dell'informazione, all'obbligo di notificare le interferenze nell'esercizio della rete e a ogni altra misura atta a contribuire alla sicurezza e alla disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione. (...)

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> RS 780.1

## II

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>7</sup> sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente.

*Art. 11a*                      Modalità d'indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto

<sup>1</sup> Le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q possono essere fatturate al consumatore solo se quest'ultimo è stato informato oralmente in modo chiaro e gratuito sul prezzo, almeno nella lingua dell'offerta.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica alle prestazioni di servizi per le quali è fatturata unicamente una tassa di base dell'importo massimo di un franco.

<sup>3</sup> Il prezzo annunciato deve comprendere le tasse di collegamento solo se le prestazioni di servizi sono fornite mediante i numeri 090x o i numeri brevi in conformità agli articoli 29–32 e 54 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997<sup>8</sup> concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT).

<sup>4</sup> Le tasse fisse o le modifiche di prezzo nel corso della comunicazione devono essere annunciate immediatamente prima della loro applicazione.

<sup>5</sup> Il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio del prezzo.

<sup>6</sup> Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.

<sup>7</sup> Per servizi d'informazione sugli elenchi di cui all'articolo 31a ORAT, il prezzo per il loro utilizzo deve essere annunciato al consumatore immediatamente prima che quest'ultimo ne usufruisca.

*Art. 11a<sup>bis</sup>*                      Modalità d'indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto

<sup>1</sup> L'indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall'articolo 13a.

<sup>2</sup> Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:

- a. il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente nel campo in cui l'offerta deve essere accettata; e

<sup>7</sup> RS 942.211

<sup>8</sup> RS 784.104

- b. ha espressamente accettato l'offerta di colui che fattura la prestazione.

*Art. 13a cpv. 3–8*

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Le informazioni relative al prezzo secondo il presente articolo sono pubblicate utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente nonché elementi grafici identici a quelli utilizzati nella pubblicità indicante il numero, e figurano accanto a quest'ultimo.

<sup>5</sup> Per i numeri brevi ai sensi degli articoli 28–30 e 31b ORAT, le informazioni relative al prezzo devono essere pubblicate soltanto se l'importo della tassa di base è superiore a un franco o se si applica un prezzo al minuto o un altro modello tariffario. Esse devono essere indicate nelle liste dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

<sup>6</sup> Le esigenze poste per l'indicazione del prezzo secondo il presente articolo non si applicano ai numeri brevi di cui all'articolo 32 ORAT. Le informazioni relative al prezzo devono essere indicate nelle liste dei prezzi dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

<sup>7</sup> Il capoverso 4 non si applica alla pubblicità di numeri brevi ai sensi degli articoli 31a e 54 ORAT, segnatamente quella simbolica, associativa o figurativa. Il numero breve e le informazioni relative al prezzo secondo il capoverso 4 devono essere indicati nella stessa pubblicazione, in una posizione ben visibile e in forma chiaramente leggibile.

<sup>8</sup> Le informazioni relative al prezzo delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q che sono fornite e offerte mediante i numeri del tipo 084x e 0878, i numeri per le reti di telecomunicazione aziendali e gli indicativi geografici e di telefonia mobile, non devono comprendere il prezzo della comunicazione fatturato dal fornitore di servizi di telecomunicazione.

*Art. 21*

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986<sup>9</sup> contro la concorrenza sleale.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>9</sup> RS 241

